



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

A:

PwC -
PricewaterhouseCoopers
Advisory SpA
PEC: pwcadvisory@pec.it

Oggetto

SCHEMA di Lettera-contratto per l'affidamento del servizio di supporto tecnico e di consulenza specialistica per lo svolgimento degli Appalti PCP nell'ambito dell'Accordo MIUR-AGID. Codice identificativo gara (CIG): 6752460245.

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia o AgID), affida a codesta società (nel seguito Prestatore), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, il servizio in oggetto, come analiticamente descritto nella presente, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta di codesta società del 3 agosto 2016 (protocollata agli atti dell'AgID con numero 20117 del 4 agosto 2016), che, se pur non allegati alla presente lettera-contratto, ne costituiscono parte integrante.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata del servizio

Il Prestatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto, nel Capitolato tecnico e nell'offerta di codesta società, secondo le modalità descritte nella presente lettera-contratto e nella suddetta offerta.

Il servizio in oggetto consiste nell'esecuzione di servizi di supporto e di consulenza specialistica per la realizzazione, nelle modalità descritte in Offerta tecnica, dei servizi descritti nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, nel seguito riportati:

- a) progettazione di massima di un sistema informativo per la gestione di procedure di appalto pre-commerciale.
- b) definizione, elaborazione ed aggiornamento di modelli, procedure e strumenti che siano utile supporto alle decisioni che la stazione appaltante deve prendere per la definizione della strategia di gara.
- c) supporto alla realizzazione di una consultazione con il mercato;
- d) supporto alla preparazione della documentazione di una gara;
- e) supporto alla realizzazione delle attività da svolgere nel periodo che intercorre tra la pubblicazione di un bando di gara e il termine di ricezione delle offerte

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21
 00144 Roma, Italia
 t+39 06 85264206
 pecprotocollo@pec.agid.gov.it
 direzione.generale@agid.gov.it

relative alla prima fase dell'appalto;

f) supporto alle attività amministrative necessarie per l'avvio e la gestione della procedura di gara, nella attività successive alla ricezione delle offerte, tra cui le fasi di valutazione, aggiudicazione e stipula dell'Accordo quadro.

g) supporto alle attività amministrative necessarie per il passaggio dalla prima alla seconda fase di un appalto pre-commerciale.

Le attività in questione avranno una durata fino al 27 aprile 2018, con decorrenza dal giorno lavorativo successivo alla data di conoscenza dell'accettazione della presente lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

Per quanto riguarda la quantità di servizi oggetto del contratto e la modalità di esecuzione degli stessi, si fa rinvio a quanto stabilito ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato tecnico, nonché alle modalità di esecuzione proposte in Offerta tecnica.

Per quanto riguarda la suddivisione delle attività in pacchetti di lavoro (fasi), denominati PL-AB, PL-1, PL-2, PL-3, si fa rinvio a quanto stabilito al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico e alla Tabella 1 dell'Offerta tecnica.

2. Corrispettivo

L'importo complessivo massimo del presente appalto è di € 178.000,00, IVA esclusa, parte a corpo e parte a misura.

Il corrispettivo relativo alla esecuzione di ciascuno dei due servizi a, b di cui al paragrafo 1 della presente Lettera contratto è determinato nella modalità a corpo.

Il corrispettivo relativo alla esecuzione dei restanti servizi di cui al paragrafo 1 della presente Lettera contratto è determinato nella modalità a misura.

Il corrispettivo a corpo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione delle attività in questione.

- Il prezzo a corpo per la prestazione del servizio a) è fissato in euro 5.000, IVA esclusa.
- Il prezzo a corpo per la prestazione del servizio b) è fissato in euro 5.000, IVA esclusa.
- Il prezzo massimo per la prestazione dei servizi contenuti in ciascuno dei tre pacchetti di lavoro PL-1, PL-2, PL-3 è fissato in euro 31.000, IVA esclusa.

- La prestazione degli interventi addizionali di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico è remunerata al prezzo negoziato secondo la procedura descritta al paragrafo 3.1.2 del Capitolato tecnico, applicando un prezzo medio dell'intervento pari a 3.875,00 euro, IVA esclusa.

I sopra indicati corrispettivi includono la prestazione dei servizi descritti nella Offerta tecnica, sezione 7 - Proposte migliorative.

Con l'accettazione della presente-lettera contratto si autorizza l'avvio delle attività relative ai pacchetti di lavoro PL-AB e PL-1.

3. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Prestatore, sulla base delle disposizioni dell'art. 103 del d.lgs n. 50/2016, ha prestato apposita polizza fideiussoria della Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., 2150588 acquisita al protocollo AgID con il nr. 32444 del 23 dicembre 2016, per un importo pari a € 59.960,00. Lo svincolo del deposito a garanzia avverrà al termine delle prestazioni previste nel Contratto.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di AgID prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di AgID.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AgID ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti di AgID a far data dall'invio della lettera contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AgID.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da AgID.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente paragrafo AgID ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

4. Penali e risoluzione

Per quanto riguarda i livelli di servizio, le penali e le condizioni di risoluzione del contratto conseguenti ad inadempienze, si fa rinvio a quanto stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico, qui nel seguito riportato:

“In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività specificate nel Piano di attività per l’esecuzione dei servizi di tipo a) e b) o nelle Schede intervento relative ai servizi di tipo c), d), e), f), g), sarà applicata una penale pari all’1 per mille del massimale contrattuale, pari a €. 178.000,00, del corrispettivo offerto in relazione a ciascuna intervento per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%.

Oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante comunicazione via PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del contraente anche dell’eventuale maggior onere e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC.

In caso di contestazione da parte dell’Agenzia dell’inadempimento del Prestatore, questo dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni all’Agenzia, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione medesima. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva da AgID, quest’ultimo potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, con rivalsa sulla cauzione definitiva, e fatta salva la facoltà di AgID di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.”

L’ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

Per quanto riguarda altre condizioni di risoluzione, si fa rinvio al paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico, qui nel seguito riportato:

“L’Agenzia, ..., procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del

Prestatore, in caso di:

- *frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;*
- *circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;*
- *subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.”*

Inoltre, il presente contratto è condizionato, in via risolutiva:

- all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- all'attestazione, tramite la documentazione antimafia di cui al Dlgs 159/2011 art. 84 c.1, della sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto.

5. Attestazione di regolare esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle attività.

La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'offerta del Prestatore.

Relativamente ai servizi a misura ed ai fini del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di ciascun intervento, si applicano le modalità definite nel Capitolato tecnico, sezione 3.1.2.

Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

6. Fatturazione e pagamento

La fatturazione dei corrispettivi avverrà in via posticipata alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, emesso ai sensi del paragrafo 5 della presente lettera-contratto.

Il pagamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto avverrà mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, previa verifica di regolare

esecuzione delle prestazioni rese, dietro presentazione di apposite fatture posticipate, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, nel modo seguente:

- per la parte a corpo (servizi a, b della tabella 1 del Capitolato tecnico) al termine delle attività, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni rese;
- per la parte a misura (servizi c, d, e, f, g della tabella 1 del Capitolato tecnico), previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni richieste ed effettivamente rese, mediante fatturazione trimestrale posticipata a seguito delle prestazioni effettuate e comunque al termine delle attività oggetto del presente contratto.

Le fatture, che dovranno riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovranno essere intestate a:

Agenzia per l'Italia Digitale
Area Contabilità, Finanza e Funzionamento
Via Liszt, 21 - 00144 Roma
c.f. 97735020584.

Si rappresenta che il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente **Codice Univoco Ufficio** dell'Agenzia: **UF4NU9**.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

Il Prestatore, preliminarmente alla emissione di ciascuna fattura, è invitato a consultare il sito dell'Agenzia alla pagina "Istruzioni per i fornitori" (<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/fatturazione-elettronica/istruzioni-duso-i-fornitori>)

In linea con la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 9 febbraio 2015 avente per oggetto "IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti", punto 1.2 "Soggetti esclusi", l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è tra gli Enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti.

7. Personale

Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all'amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".

Pertanto, codesta società deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

9. Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

10. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In base a quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l'Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Agenzia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

12. Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

13. Condizioni generali

Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all'interno dell'Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.

Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell'Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di

codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Mauro Draoli (Agenzia per l'Italia Digitale – Via Liszt, 21, Roma - tel. 06.85264.354, e-mail: "draoli@agid.gov.it").

Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società ed inviata all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it

Antonio Samaritani

Per accettazione

PwC - PricewaterhouseCoopers Advisory SpA